

AREA COMMERCIO - AT. TA' PRODUTTIVE - AGRICOLTURA - SVILUPPO TERRITORIO E SICUREZZA

OGGETTO: ORDINANZA CONTENITORI VETRO E BEVANDE ALCOLICHE.

Il Sindaco

Considerato che il centro storico di Orzinuovi è interessato da un notevole afflusso e frequentazione di persone, dovuto alla presenza di pubblici esercizi ed esercizi commerciali;

Rilevato che soprattutto nelle ore serali, durante tutta la fine settimana, si registra la presenza di gruppi di persone che assumono bevande alcoliche, sovente abusandone e manifestando così tutti quegli effetti che un eccessivo consumo di alcool determina;

Atteso che questa situazione determina il crearsi di forti tensioni, fino talvolta a degenerare in violente risse che mettono a repentaglio l'incolumità delle persone coinvolte e che, oltre ad arrecare molestia e disturbo ai cittadini residenti, rendono necessari ripetuti interventi da parte delle Forze dell'Ordine;

Accertato che, l'abbandono su suolo pubblico di bottiglie o altri contenitori in vetro, oltre a costituire situazione di degrado urbano e pericolo per la sicurezza dei pedoni, crea anche un ostacolo alle operazioni di pulizia meccanizzata delle strade;

Preso atto che tali comportamenti si sono accentuati, anche in considerazione dell'intervenuta liberalizzazione degli orari dei pubblici esercizi ai sensi dell'art. 31 del decreto legge n. 201/2011 convertito con la legge 22/12/2011 n. 214;

Valutata la necessità di intervenire, anche in via preventiva, allo scopo di ridurre il potenziale offensivo, determinato dal non improbabile impiego distorto e comunque improprio di oggetti altrimenti funzionali alla sola conservazione e consumazione delle bevande;

Rilevato che allo scopo di assicurare una corretta convivenza tra funzioni residenziali e libero esercizio delle attività, prevedendo e contrastando ogni fenomeno di illegalità diffusa, di degrado e di allarme sociale, in particolar modo riconducibile al consumo e all'abuso di bevande alcoliche, al Sindaco compete, sulla base delle specifiche realtà riscontrate, l'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari per l'applicazione di limitazioni orarie;

Ritenuto pertanto, per quanto sopra riportato, di provvedere alla limitazione della vendita, per asporto, di bevande, di qualsiasi gradazione alcolica o meno, in contenitori di vetro, per assicurare l'incolumità pubblica nonché la tutela della tranquillità e del riposo dei residenti del centro storico, meta, soprattutto nei fine settimana, di afflusso di persone di particolare rilevanza;

Sentiti al riguardo il Comando Stazione Carabinieri e la Polizia Locale dell'Unione di Comuni Lombarda, Bassa Bresciana Occidentale;

Visto l'art. 50 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 7 della legge n. 241/90 avente ad oggetto: "comunicazione avvio del procedimento", che al comma 1 espressamente richiama l'art. 8 della legge n. 2541/90 citata;

Visto l'art. 8 della legge n. 241/90 che al comma 3 prevede: "qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonea di volta in volta stabilita dall'Amministrazione medesima;

Visto il D.M. del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 che definisce ed individua gli ambiti di applicazione della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 29 maggio 2003 che approva il regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni ai regolamenti comunali e ordinanze comunali;

Vista la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

ORDINA

a Orzinuovi, su tutto il territorio comunale, **dal 10 agosto 2018 al 09 settembre 2018, dalle ore 21.00 alle ore 6.00** del giorno successivo, in tutti gli esercizi commerciali, laboratori artigianali, pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in genere, compresi i distributori automatici:

1. E' vietata la vendita e/o somministrazione mediante consegna, nella disponibilità del cliente, **di bottiglie o altri contenitori in vetro, di qualsiasi tipo di bevande**, con esclusione dei bicchieri utili al consumo all'interno del pubblico esercizio ed eventuale plateatico;
2. E' vietata la vendita per asporto di **bevande alcoliche di qualsiasi gradazione** e in qualsivoglia recipiente contenute.

La violazione della presente Ordinanza, comporta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, 6 e 16 della legge 24.11.1981 n. 689 e della delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 29 maggio 2003, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00= a € 450,00= che può essere estinta mediante il pagamento in misura ridotta della somma di € 150,00 entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione e/o notificazione della violazione.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo on-line del Comune per giorni 60 e, al fine di renderlo noto alla cittadinanza e agli operatori, che ne venga data ampia pubblicità, anche mediante organi di stampa e di informazione.

INFORMA

Che avverso la presente Ordinanza può essere proposto ricorso al TAR Lombardia – Sezione di Brescia, entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione o, in alternativa, ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni, nei modi previsti dall'art. 8 e segg. Del D.P.R. n. 1199/71.

La Polizia Locale e tutti gli Agenti della Forza Pubblica, sono tenuti a far rispettare la presente ordinanza.

Il Sindaco
Andrea Ratti / INFOCERT SPA